

### **Emendamento 1746-bis/XII/47. 01**

L'emendamento, che è qui riportato è stato proposto dall'Onorevole Tommaso PELLEGRINO (Verdi). Si sono aggiunti altri componenti della Commissione, fra cui gli Onorevoli Marco LION (Verdi), Gianni MANCUSO (AN), Roberto Ulivi (AN).  
Il testo ora va al vaglio della Commissione Bilancio.

#### **Testo dell'emendamento**

### **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

**(pag. 333 del PDF)**

Martedì 17 ottobre 2006

#### **ART. 47.**

**Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:**

#### **ART. 47.**

**(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI).**

1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:

*“e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni”.*

2. Lo statuto dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani non può prevedere finalità o attività operative, funzionali e gestionali diverse da quelle previste dall'articolo 1, della Legge 7 luglio 1901, n. 306. Nel caso tale statuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia conforme alle finalità del citato articolo 1, della legge n. 306/1901, gli organi competenti provvedono a conformarlo in maniera corrispondente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi inutilmente i 30 giorni il Ministro dell'interno vi provvede in maniera sostitutiva allo scopo nominando un commissario straordinario.

**1746-bis/XII/47. 01.** Pellegrino, Lion, Mancuso, Ulivi